



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di MONTECCHIO MAGGIORE

Via Duomo, 1 · 36075 MONTECCHIO MAGGIORE

· Tel. / fax 0444 491505 C.F. 81001670249 - P.I. 03728820246

**Entrata in vigore dal 1 gennaio 2022 Decreto legge 40 2021
Norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali**

Transito e risalita Art. 24

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati.

Sanzioni da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche Art. 26 .

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca ARTVA , pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso
Sanzione da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;

Assicurazione obbligatoria Art. 30

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validita' che copra la propria responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Sanzione da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;

